

TMT
Mensile organo ufficiale
Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
 OMCT, Via Cantonale,
 Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
 info@omct.ch
 Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
 Dr. Med. Vincenzo Liguori
 Pian Scairolo 34 a
 6915 Lugano-Noranco
 Tel + 041 091 993 21 10 Fax +41 091 993 21 32
 vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica
 Coordinatore Responsabile
 Prof. Dr. Med. Mario Bianchetti
 mario.bianchetti@pediatrician.ch

Comitato Scientifico
 Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli
 Prof. Dr. Med. Augusto Gallino
 PD Dr. Med. Christian Candrian
 Dr. Med. Mauro Capoferri
 Dr. Med. Fabio Cattaneo
 PD Dr. Med. Christian Garzoni
 Dr. Med. Curzio Solcà
 Dr.sa Med. Sandra Leoni-Parvex

Fotocomposizione-stampa e spedizione
 Tipografia Poncioni SA,
 Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
 (tribunamedica@poncioni.biz)
 Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
 Ringier Axel Springer Schweiz
 Fachmedien
 Postfach 3374, CH-8021 Zürich
 (tribuna@fachmedien.ch)
 Tel. +41 43 444 51 05 - fax +41 43 444 51 01

Abbonamento annuale
 Fr. 144.- (11 numeri)
 Medici Assistenti Fr. 48.-

SOMMARIO

EDITORIALE

SEZIONE SCIENTIFICA

Acalasia esofagea: cos'è, come riconoscerla e come trattarla	67
M. Marcantonio, S. Federici, A. Guerra	
Rischi a lungo termine degli inibitori della pompa protonica	72
L. Andreocchi, R. Bertoli, I. Marsteller, A. Ceschi	
Revisione Cochrane: quale ruolo giocano gli antibiotici nell'esacerbazione acuta della BPCO?	75
F. Barazzoni	
Neuroma di Morton	78
G.J. Petri, A. Ferrero	
Lavoro di Master	81
A. Bertini	
Dieci regole del parlare in pubblico	56

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

Date da ricordare	85
Offerte e domande d'impiego	85
Programma di formazione continua Clinica Santa Chiara	86
Centro triangolo Locarno - Eventi e attività 2016	87
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana	
Conferenze formative IOSI 2016	87
Corso aggiornamento regionale	88
Persone	88
IOSI - Istituto Oncologico della Svizzera Italiana	
Formazione di ematologia 2016	88

Imminente riforma della Legge sanitaria cantonale – Una riflessione sul delicato rapporto fra obbligo di segnalazione e segreto medico

Mercoledì 16 marzo 2016, presso la sala Aragonite di Manno, ha avuto luogo l'Assemblea ordinaria primaverile del nostro Ordine

Accanto alle decisioni di ordinaria amministrazione (presentazione dei nuovi membri, rapporti delle Commissioni, consuntivo 2015), la serata è stata quasi esclusivamente dedicata all'approfondimento del delicato rapporto fra l'obbligo di segnalazione degli operatori sanitari e il segreto professionale che caratterizza la nostra professione e ha potuto beneficiare dell'illustre presenza del Presidente della Commissione di vigilanza sanitaria, nonché Presidente del Tribunale di appello, il Giudice Avv. Mauro Ermani.

Il tema è tornato alla ribalta in Ticino con i recenti casi dei maltrattamenti da parte di personale paramedico in un istituto per anziani e del presunto errore medico in una struttura del luganese, entrambi venuti alla luce con una modalità e una tempistica giudicate inappropiate.

In relazione a questi casi ci siamo chiesti se l'attuale regolamentazione sia sufficientemente chiara ed esaustiva in merito alle responsabilità dei singoli e delle istituzioni in caso di errore medico e/o della commissione di reati da parte del personale sanitario.

E, più in generale se la nostra legislazione, che ricordo, prevede l'obbligo di segnalazione per i medici *"per ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell'esercizio della professione"* (art. 68 cpv. 2 Legge sanitaria cantonale), sia sufficiente a proteggere i cittadini pazienti e la sicurezza pubblica.

O se invece, l'obbligo di segnalazione debba venire esteso anche ad altre situazioni per cercare di prevenire potenziali pericoli o tragici eventi come

l'assassinio della socio terapeuta Adéline M. avvenuto il 13 settembre 2013 a Ginevra, il crash dell'Airbus di Germanwings il 24 marzo 2015, in seguito ad azione deliberata del copilota, o i numerosi casi di violenza domestica.

Proprio alla luce di questi tragici eventi in alcuni Cantoni si sta dibattendo sull'adozione di nuove regole che estendono l'obbligo di segnalazione, a scapito del segreto professionale. Nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese è in discussione un progetto di legge che obbligherebbe, in maniera più o meno condizionata, i medici (e gli altri operatori sanitari) a trasmettere alle autorità tutte le informazioni relative alla potenziale pericolosità dei loro pazienti detenuti in carcere. A Basilea Campagna si dibatte invece un progetto di legge che obbligherebbe i medici ad annunciare alle autorità di perseguimento penale certe diagnosi, segnatamente le lesioni corporali gravi, indipendentemente dal fatto che siano dovute a un incidente, un delitto o un'intenzione suicida.

Il tema è d'attualità anche nel nostro Cantone dove è in atto la revisione della Legge sanitaria cantonale, attualmente nelle mani del Consiglio di Stato, che dovrà licenziare, nei prossimi mesi, il messaggio all'attenzione del Parlamento.

Durante la fase consultativa, alla quale anche l'OMCT ha partecipato con una sua prima presa di posizione del Consiglio direttivo, la norma sull'obbligo di segnalazione ha suscitato un acceso dibattito. Segno che il tema interessa molto.

La proposta del Consiglio di Stato contenuta nell'Avamprogetto del

3.3.2015 va nella direzione di mantenere l'obbligo di segnalazione oggi previsto dalla Legge sanitaria, estendendolo anche a *"chiunque dirige una struttura o un servizio sanitari"* e per *"ogni caso di reato perseguibile d'ufficio perpetrato da un operatore sanitario"*. L'esecutivo cantonale vuole in questo modo *"evitare quanto emerso in alcuni recenti processi penali, ossia che un operatore sanitario macchiatosi ripetutamente di gravi reati continui ad esercitare la propria attività anche perché i responsabili delle strutture hanno omesso di segnalare questi fatti"* (cfr. Rapporto esplicativo consultazione sull'avamprogetto di modifica della legge sanitaria del marzo 2015). L'Avamprogetto precisa infine che l'obbligo di segnalazione va eseguito *"immediatamente"* (cfr. art. 68 cpv. 2 Avamprogetto di modifica della Legge sanitaria cantonale del 30.3.2015).

Il CD dell'OMCT, diviso fra chi ritiene che il segreto, elemento centrale della nostra deontologia professionale, non possa essere ulteriormente intaccato e chi privilegia invece l'interesse pubblico a ricevere la notizia dell'eventuale reato, ha auspicato una riflessione approfondita sui limiti dell'obbligo di segnalazione dei medici.

Le diverse alternative vanno dal divieto di informazione, alla facoltà di informazione, all'obbligo, diretto o indiretto di informazione.

Basilea ad esempio ha trovato una soluzione di compromesso che prevede l'obbligo di informazione solo su richiesta dell'autorità, che quindi deve già avere dei sospetti.

La questione di sapere fino a che punto il diritto cantonale può obbli-

gare i medici a segnalare i sospetti di gravi infrazioni è stata lasciata aperta dal Tribunale federale nella sua sentenza 1B_96/2013 del 20 agosto 2013.

Per il resto il CD ha compreso, nel quadro della vigilanza accresciuta perseguita dalla revisione della Legge sanitaria, la necessità di prevedere l'obbligo di segnalazione per i reati perseguibili d'ufficio commessi da un operatore sanitario. Ha tuttavia fatto notare che, con la formulazione proposta, un medico avrebbe l'obbligo di segnalare (anche) un collega-paziente che gli abbia confidato di avere commesso un reato perseguibile d'ufficio (anche il falso allarme, la rissa e il furto sono tali) e non solo i reati contro l'integrità delle persone. A questo proposito ha rimarcato che l'obbligo di segnalazione dovrebbe riguardare al massimo unicamente quei reati commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria o amministrativo-sanitaria, rispettivamente in connessione, o incompatibili con quell'attività.

La soluzione ipotizzata dal Consiglio di Stato sarà sicuramente fonte di discussioni approfondite in Parlamento da dove è probabile giungeranno altre proposte.

Di certo il rischio è che tali proposte vadano a tendere nella direzione di un'ulteriore attenuazione del "sacro" principio del segreto professionale a favore dell'obbligo di segnalazione.

Vi sarà però anche chi vorrà sostituire l'attuale obbligo di segnalazione con una facoltà lasciata alla libera discrezione dell'operatore sanitario, come avviene in altri Cantoni e ciò per tutelare la privacy dei pazienti, ma soprattutto il rapporto di fiducia medico/paziente.

Il dibattito è aperto e pone a confronto due interessi degni di protezione,

che vanno ponderati con la dovuta razionalità, nell'ottica della ricerca di una soluzione equilibrata ed efficace: la sicurezza pubblica da una parte e il segreto professionale in quanto valore etico fondamentale e condizione imprescindibile nel rapporto di fiducia tra medico e paziente, dall'altra.

In una recente presa di posizione dell'agosto 2015 l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) e la FMH, facendo riferimento alle raccomandazioni della Commissione nazionale di etica (CNE) in materia di **obbligo di segnalazione nell'ambito penitenziario**, secondo le quali in questo campo si giustifica il mantenimento dell'attuale sistema, che prevede la facoltà e non l'obbligo di segnalare, hanno ribadito l'importanza del segreto professionale e le conseguenze negative che deriverebbero da una sua eccessiva attenuazione.

In sintesi l'ASSM e la FMH, riferendosi alla proposta di prevedere l'obbligo di segnalazione nell'ambito penitenziario, hanno constatato *"che l'attenuazione crescente dell'obbligo di segnalazione non è necessaria, né giudiziosa e non è compatibile con i principi etici della professione. Le disposizioni legali in vigore permettono già ai professionisti della salute di apportare, in casi eccezionali, il contributo necessario alla sicurezza dei cittadini senza compromettere il loro mandato terapeutico. L'obbligo di segnalazione in questione non corrisponde in alcun caso a una gestione razionale dei rischi inevitabili e non contribuisce a proteggere la società. Un tale obbligo rischia al contrario di avverarsi controproducente e di impedire l'identificazione tempestiva di un rischio per i terzi, in quanto i pazienti critici non si aprirebbero più al loro medico per timore dell'obbligo di segnalazione, compromettendo per altro l'esito della terapia"* (cfr.

presa di posizione dell'ASSM e della FMH del 29 maggio 2015).

Nella citata presa di posizione si fa riferimento inoltre alle vittime di crimini o di delitti per le quali l'obbligo di segnalazione immediato, senza una preventiva valutazione da parte del medico sull'opportunità e la tempistica, potrebbe rivelarsi dannoso poiché rischierebbe di esporle a traumi e ulteriori pericoli non giustificati.

Si tratta di spunti importanti, da considerare nella discussione che verrà affrontata nell'ambito della revisione della Legge sanitaria per quanto concerne l'estensione dell'obbligo di segnalazione.

Il tema è delicato e richiede particolare attenzione e il coinvolgimento più ampio possibile di tutto il corpo medico: unica e imprescindibile condizione per attingere alle competenze necessarie per il suo esame.

Sarà quindi premura dell'OMCT continuare a garantire in ogni fase della revisione della Legge sanitaria un'adeguata informazione e coinvolgimento di tutti i membri OMCT, come già avvenuto in passato con l'info OMCT del 10 giugno 2015.

Affaire a suivre...

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT